



# COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino  
Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI  
C.F. e P. IVA 01568600017 - Centralino tel. - 0119261611 - (Fax) 0119261617  
[info@comune.mathi.to.it](mailto:info@comune.mathi.to.it)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°43 del 27 settembre 1995)

# INDICE

## CAPO I

### NORME GENERALI

ART. 1	-	Oggetto del Regolamento	Pag.	4
ART. 2	-	Oggetto della Tassa	Pag.	4
ART. 3	-	Soggetti attivi e passivi	Pag.	4
ART. 4	-	Occupazioni permanenti e temporanee	Pag.	5
ART. 5	-	Esenzioni	Pag.	5

## CAPO II

### NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6	-	Domanda di occupazione	Pag.	7
ART. 7	-	Autorizzazione concessione	Pag.	7
ART. 8	-	Deposito cauzionale	Pag.	8
ART. 9	-	Prescrizioni	Pag.	8
ART. 10	-	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti		
		Diritti di terzi	Pag.	9
ART. 11	-	Revoca delle concessioni	Pag.	9
ART. 12	-	Decadenza delle concessioni	Pag.	10
ART. 13	-	Sospensione delle concessioni	Pag.	10
ART. 14	-	Norme per l'esecuzione dei lavori	Pag.	10
ART. 15	-	Occupazioni abusive	Pag.	11
ART. 16	-	Passi carrabili – accessi	Pag.	12

## CAPO III

### DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 17	-	Denuncia e versamento della Tassa	Pag.	13
ART. 18	-	Accertamento rimborsi e riscossione coattiva	Pag.	14

## CAPO IV

### TARIFFE

ART. 19	-	Tariffe	Pag.	15
ART. 20	-	Suddivisione del territorio comunale	Pag.	15
ART. 21	-	Distributori di carburante e di tabacchi	Pag.	16
ART. 22	-	Riduzioni	Pag.	16
ART. 23	-	Aumenti	Pag.	16
ART. 24	-	Contenzioso	Pag.	17
ART. 25	-	Sanzioni	Pag.	17
ART. 26	-	Rinvio e altre disposizioni	Pag.	17
ART. 27	-	Pubblicità del Regolamento	Pag.	17
ART. 28		Variazioni	Pag.	18
ART. 29		Entrata in vigore	Pag.	18

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.L. 15/11/1993 n°507, come previsto dall'art.40 del D.L. stesso.

#### **ART. 2**

##### **OGGETTO DELLA TASSA**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e , comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1., con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate su tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

#### **ART. 3**

##### **SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n°507)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.
2. E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

## **ART. 4**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni permanenti si dividono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **ART. 5**

### **ESENZIONI**

(art. 49 del D.L.n°507/1993)

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello stato da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n°917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle sopra riportate nelle lettere a), b), c), d), e), f) come da art. 49 del D.Lgs. n°507/1993, le seguenti occupazioni occasionali individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo oltre le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci:
  - a) occupazioni di durata non superiore a 16 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero;
  - b) occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponteggi, scale, pali, mezzi meccanici e operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e

manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi, ecc.;

- c) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) occupazioni di suolo e soprassuolo pubblico con festoni addobbi, luminarie, strutture, attrazioni, giochi e divertimenti in occasione di festività, ricorrenze civili e religiosi organizzate dalla Pro Loco o Comitati festeggiamenti locali per tutta la durata delle stesse;
- e) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- f) esposizione di bestiame in occasione delle fiere autorizzate dal comune;
- g) occupazioni temporanee di Enti religiosi per manutenzione ordinaria e straordinaria edifici di culto.

## **CAPO II**

### **NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI**

#### **ART. 6**

##### **DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità ed al codice fiscale del richiedente, la località, l'oggetto, la durata ed i motivi dell'occupazione, nonché la misura dello spazio od area da occupare rappresentati, se necessario, con idoneo disegno.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o intrattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Il rilascio è sottoposto alle disposizioni sulla circolazione stradale, alle norme del Regolamento Igienico-edilizio e di polizia urbana.
5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

#### **ART. 7**

##### **AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE**

1. La concessione per le occupazioni permanenti è rilasciata dal Sindaco previa istruttoria del responsabile (tecnico o polizia municipale) e parere C.I.E. entro 60 giorni; nel caso di richiesta integrazioni entro 30 giorni dalla risposta.
2. L'autorizzazione per le occupazioni temporanee è rilasciata dal Sindaco con proprio provvedimento, entro 30 giorni previa istruttoria dell'Ufficio competente.
3. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 2 del precedente articolo 5, l'interessato deve dare preventiva comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Municipale almeno 3 giorni prima dell'occupazione; l'autorizzazione si intende accordata qualora l'ufficio non comunichi il proprio motivato diniego entro 3 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere le eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante.

5. La concessione e l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
6. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno sempre essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari competenti, dagli incaricati della riscossione, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

Per tutte le occupazioni temporanee inferiori a 12 ore non è necessaria la presentazione della domanda, ma è sufficiente la richiesta verbale all'ufficio competente (tecnico o polizia municipale) ed il versamento preventivo della tassa.

## **ART. 8**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o ai terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

## **ART. 9**

### **PRESCRIZIONI**

1. Il provvedimento autorizzativo dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - i) rispettare il regolamento per la T.O.S.A.P. nonché ogni altra disposizione legislativa;



2. Le cause di decadenza.

**ART. 10**  
**AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI**  
**DIRITTI DI TERZI**

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi verso i quali risponderà unicamente l'utente.

**ART. 11**  
**REVOCA DELLE CONCESSIONI**  
(Art. 41 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in ripristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di

esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

8. La restituzione della tassa pagata in anticipo è richiesta per iscritto in carta libera da presentare entro 30 giorni dalla notifica della revoca, a pena di decadenza.

## **ART. 12 DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e della concessione:
  - a) le reiterate violazioni da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti collaboratori, degli obblighi stabiliti dal regolamento o dal provvedimento rilasciato.
  - b) la mancata presentazione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e, comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione permanente di cui all'art.50 del D.Lgs n°507/93;
  - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Sindaco su proposta delle unità organizzative competenti e va notificato all'interessato.

## **ART. 13 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 11.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

## **ART. 14 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e

consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralcio alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) di evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali su suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto stesso.
  3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.
  4. Collocare idonea segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, D.L. 295/92 e successive modificazioni.
  5. Occupazioni d'urgenza:
    - a) in caso di situazioni d'emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun rindugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.  
In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia municipale ovvero all'ufficio tecnico, per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

## **ART. 15 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termine dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

**ART. 16**  
**PASSI CARRABILI – ACCESSI**

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44 commi da 4 a 11 D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507. (Si dà atto che non costituiranno modifica ai sensi del comma 4, art. 44 gli adeguamenti dovuti a modificazioni del manto stradale)  
Comma 8° la tariffa è ridotta al 10%  
Comma 9° la tariffa è ridotta al 10%

### **CAPO III**

#### **DENUNCIA E VERAMENTO DELLA TASSA**

##### **ART. 17**

#### **DENUNCIA E VERAMENTO DELLA TASSA**

( Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n°507)

1. Per le occupazione permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente articolo 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto, Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modello di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modello di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modello, mediante versamento diretto.

## **ART. 18**

### **ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

( Art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n°507)

1. L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui precedente art. 18, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n°43 in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

## **CAPO IV**

### **TARIFFE**

#### **ART. 19**

##### **TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n°507/93.
2. La tariffa deve essere esposta nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultata da chi vi abbia interesse.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in chilometri ed è graduata a seconda delle categorie cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.

#### **ART. 20**

##### **SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini dell'applicazione della presente tassa, il territorio comunale viene suddiviso come segue:

Ai sensi dell'art. 42 comma 3 le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state suddivise nelle seguenti categorie:

- CAT. I - Piazza Capirossi e Via D. Borla
- CAT. II - Tutte le altre aree pubbliche.

Ai sensi dell'art. 48 comma 1, il territorio comunale è così suddiviso:

- CENTRO ABITATO: Capoluogo (deliberazione di G.C. 26/06/1993 n°141)
- ZONA LIMITROFA: Nuova strada zona Nord prevista su P.R.G.C. – via Piave – strada Campanelle – via San Michele – via B. Vittone – via Torino – via Trieste – via Barrera – via Santa Lucia – via Comm. Selva con prolungamento Gora fino a via Martiri – via Circonvallazione.
- SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE: restante parte
- FRAZIONI: Vauda e Grange.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7, il territorio comunale è così suddiviso:

- CENTRO ABITATO: Capoluogo (deliberazione di G.C. 26/06/1993 n°141)
- ZONA LIMITROFA: Nuova strada zona Nord prevista su P.R.G.C. – via Piave – strada Campanelle – via San Michele – via B. Vittone – via Torino – via Trieste

- via Barrera – via Santa Lucia – via Comm. Selva con prolungamento Gora fino a via Martiri – via Circonvallazione.
- SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE: restante parte
- FRAZIONI: Vauda e Grange.

#### **ART. 21**

#### **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI**

1. Il territorio Comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione previo C.I.E.

#### **ART. 22**

#### **RIDUZIONI**

1. Le misure di riduzione delle tariffe sono indicate nella deliberazione di approvazione delle stesse.

#### **ART. 23**

#### **AUMENTI**

( Art. 45 comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n°507)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30%.



## **CAPO V**

### **CONTENZIOSO SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 24**

##### **CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta commissione tributaria Provinciale dopo il suo insediamento secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. n°546 del 31/12/1992, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge n°413 del 30/12/1991.

#### **ART. 25**

##### **SANZIONI**

( Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n°507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18 comma 1. le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% o al 10%.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

#### **ART. 26**

##### **RINVIO E ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle note previste nel Capo II del D.Lgs. n°507 nonché alle speciali norme legislative in materia.

#### **ART. 27**

##### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. n°22 della Legge n°241 del 08/08/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **ART. 28**

### **VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

## **ART. 29**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.